



Pierluigi Consorti

(ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di Pisa,
Dipartimento di Giurisprudenza)

Non c'è più religione! né diritto. E noi? Riflessioni a margine dell'indagine sullo stato della disciplina IUS 11 (a.a. 2016/17)¹

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. I dati del macrosistema universitario. 3. L'offerta formativa giuridica. 4. Le nostre responsabilità. 5. L'organico attuale e prospettive. 6. Gli insegnamenti. 7. I dottorati. 8. Le scuole di specializzazione. 9. I cultori della materia. 10. Appendice: l'abilitazione scientifica nazionale.

1 - Introduzione

Sono convinto che un'analisi corretta dello stato accademico di una disciplina non possa non svolgersi sulla base di alcuni dati quantitativi che, nella loro freddezza, consentono di scattare una fotografia e restituire un'immagine che può aiutarci a sviluppare delle riflessioni di prospettiva. Quest'indagine permette anche di rilevare un certo andamento storico – sebbene minimo – perché alcuni dati possono essere comparati con quelli rilevati lo scorso anno, cui quando possibile e conveniente farò riferimento. Dal punto di vista metodologico è opportuno osservare preliminarmente che la raccolta dei dati è avvenuta attraverso un sondaggio cui hanno partecipato tutti i soci dell'Adec – o meglio, tutti i soci che hanno risposto al questionario che ho inviato – che ho successivamente validato attraverso i siti istituzionali. In assenza di comunicazioni, gli elementi di riferimento sono stati tratti dai siti ufficiali delle singole Università e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur). I dati relativi alla didattica sono relativi alla programmazione dell'a.a. 2016/17 e quelli connessi all'organico aggiornati al 5 ottobre 2016 (anche se in vista della pubblicazione dell'indagine alcuni sono stati ulteriormente aggiornati al 30 novembre 2016).

¹ Il contributo, non sottoposto a valutazione, prende spunto dall'intervento svolto all'Assemblea annuale dell'Adec – Associazione dei docenti universitari della disciplina giuridica del fenomeno religioso (Caserta, 7 ottobre 2016), rivisto e aggiornato in vista della pubblicazione.



L'indagine ha focalizzato due aspetti connessi alla valutazione delle prospettive di sviluppo del nostro settore scientifico disciplinare: l'organico (con specifica attenzione al tema del reclutamento) e l'offerta formativa. Quest'ultima è stata suddivisa in quattro sezioni: corsi di laurea e laurea magistrale, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione per le professioni legali; e, infine, ho raccolto alcuni dati relativi ai cultori della materia.

È pertanto rimasta volutamente esclusa l'area della ricerca, non solo perché difficilmente quantificabile con criteri oggettivi, ma soprattutto perché la sua analisi richiede un apprezzamento qualitativo che da parte mia sarebbe stato presuntuoso svolgere. Ciò non toglie che il quadro completo dello stato di salute di una disciplina accademica dovrebbe basarsi – se non principalmente, almeno anche – tenendo in debito conto l'aspetto della ricerca, che anzi ne costituisce il principale banco di prova. Sulla necessità di consolidare nuove prospettive di ricerca mi sono soffermato in più occasioni² e non credo sia necessario tornarci in questa sede, nella quale privilegerò il lato per così dire "sindacale" del tema, con attenzione specifica alla questione del reclutamento e delle prospettive di consolidamento delle posizioni accademiche.

2 - I dati del macrosistema universitario

Prima di illustrare i dati raccolti, vorrei premettere qualche considerazione personale sullo stato della nostra disciplina dal punto di vista della sua posizione universitaria. Conosciamo tutti molto bene quali siano state e quali sono tuttora le difficoltà specifiche del nostro settore scientifico disciplinare, che in parte si riflettono anche sullo stato della nostra Associazione. In termini storici esse sono dovute a condizioni macrosistemiche che non possiamo ignorare e rispetto alle quali non possiamo nemmeno troppo incidere. In una recente pubblicazione il nostro collega Sergio Ferlito imputa la responsabilità dello stato precario di salute in cui versa da decenni l'università pubblica italiana alla "trappola liberista". Spiega che la colpa del degrado non è tanto ascrivibile alla crisi economica né alle scelte dei governi nazionali che si sono fin qui succeduti

² Da ultimo cfr., per il diritto ecclesiastico, **P. CONSORTI**, *Libertà religiosa e convivenza interculturale. Il ruolo degli ecclesiastici*, in *Democrazie e religioni. Libertà religiosa, diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo*, Atti del Convegno Nazionale ADEC, Trento (22-23 ottobre 2015), Università degli studi di Trento, 2016, pp. 425-434 e, per il diritto canonico, **P. CONSORTI**, *Per un diritto canonico periferico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2016, pp. 385-405.



– che ovviamente “non sono privi di colpe e responsabilità (che sono anzi gravi e numerose)” –, ma a un disegno complessivo che vuole semplicemente piegare l’istituzione universitaria alle logiche dell’efficienza del mercato³. Alcuni dati confermano effettivamente un declino inesorabile dell’Università pubblica italiana: nel decennio 2003-2013 il Fondo di finanziamento ordinario è sceso del 22%, i docenti sono diminuiti del 17%, il personale tecnico-amministrativo del 18% e gli immatricolati del 20%⁴. La riduzione del personale è in parte dovuta al noto “picco dei pensionamenti” (che ha raggiunto il culmine nel 2010⁵) connesso al contemporaneo blocco del *turn over*⁶, ma in parte forse maggiore esprime un elemento sistemico ascrivibile a una precisa scelta politica di ristrutturazione del sistema pubblico universitario, che favorisce un modello nel quale piccole e ricche Università di ricerca siedono parallele a grandi e povere Università impegnate prevalentemente nella didattica. Da qui una progressiva diminuzione dei docenti: meno 37,2% fra il 2008 e il 2015 con un’ulteriore diminuzione del 23,9% prevista fra il 2015 e il 2020⁷.

La politica universitaria dei governi degli ultimi anni, senza troppe distinzioni, sembra pertanto volta al superamento del modello humboldtiano⁸ e alla focalizzazione di scuole di eccellenza⁹. Sbaglieremmo a credere di essere tempestati da un diluvio dissennato di regole disordinate. Il disegno sembra piuttosto chiaro: “creare una sorta di piccolo nucleo di Atenei e centri di eccellenza (tutti nel Nord Italia) e abbandonare a se stessi gli Atenei del Sud”¹⁰. Un obiettivo perseguito attraverso una lenta

³ S. FERLITO, *Il volto beffardo del diritto. Ragione economia e giustizia*, Mimesis, Milano-Udine, 2016, p. 163 ss.

⁴ Cfr. *Università in declino. Un’indagine sugli atenei da Nord a Sud*, a cura di G. Viesti, Donzelli, Roma, 2016.

⁵ Cfr. P. ROSSI, *Dinamica e prospettive del reclutamento universitario. Le carriere universitarie dal 1970 al 2020*, 2011 (in <http://www.df.unipi.it/~rossi/Dinamica%20e%20prospettive%20commentato.pdf> - visitato l’ultima volta il 31 ottobre 2016).

⁶ Cfr. legge 13 dicembre 2010, n. 220, che consolida disposizioni di stampo analogo assunte precedentemente per decreto legge (d.l. 25 giugno 2008, n. 112).

⁷ Traggio questi ultimi dati da <http://www.roars.it/online/g-viesti-da-berlusconi-a-renzi-e-in-atto-un-vasto-programma-per-poter-chiudere-le-universita/> visitato l’ultima volta il 31 ottobre 2016.

⁸ Cfr. M.C. PIEVATOLO, *L’Università e le sue crisi: una riflessione storica*, in *Bollettino telematico di filosofia politica*, 2012 (<http://btfp.sp.unipi.it/it/2012/08/luniversita-e-le-sue-crisi-una-riflessione-storica/>).

⁹ Cfr. *Alla ricerca dell’eccellenza: le politiche per l’eccellenza nell’istruzione superiore in quattro paesi europei*, a cura di F. Corradi, Edizioni universitarie di lettere, economia diritto, Milano, 2009.

¹⁰ G. Laccetti, C. Cappelli, D. De Caro, F. Murena, *Salviamo l’università, la ricerca e, perché*



e inesorabile terapia a base di eccessive dosi di burocrazia¹¹, che hanno invaso anche la lodevole pratica innovativa di valutazione della ricerca, a sua volta spesso impantanata nelle paludi di una scarsa chiarezza di metodo e contenuti.

Questi numeri appaiono ancora più problematici se si considera che la famigerata “riforma Gelmini” ha messo a esaurimento il ruolo dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, sostituendoli con figure precarie di ricercatori a tempo determinato. Sulla falsariga di quanto già stabilito dalla legge 4 novembre 2005, n. 230, l’accesso a queste posizioni è stato preferenzialmente riservato ai dottori di ricerca e si traduce in un rapporto di lavoro di durata massima di sei anni¹², che molto difficilmente riesce poi a tradursi in un “posto strutturato”. Il numero complessivo di queste figure è comunque bassissimo e residuale: nel 2016 si colloca intorno all’1,5-2% della popolazione docente del 2015, fatte salve sole due eccezioni: l’Università per stranieri di Perugia (non sfuggirà la coincidenza ministeriale) e la Scuola superiore di studi universitari S. Anna di Pisa (l’unica ad avere registrato in questi ultimi anni un aumento di docenti in termini assoluti; non sfuggirà un’analogha coincidenza ministeriale)¹³.

Come ho detto: questo è un quadro di fondo, che non possiamo certo scalfire usando i nostri piccoli mezzi.

3 - L’offerta formativa giuridica

no, professori e ricercatori, in *EyesReg*, luglio 2016 (<http://www.eyesreg.it/2016/salviamo-luniversita-la-ricerca-e-perche-no-professori-e-ricercatori/>).

¹¹ Persino Romano Guardini - che forse non avremmo immaginato di trovare fra gli autori che si sono interessati di questo tema - paragonava l’eccesso burocratico a una forma di «totalitarismo freddo» che allontana dalla cultura [cfr. **R. GUARDINI**, *La responsabilità dello studente nei confronti della cultura*, in *Tre scritti sull’Università*, Morcelliana, Brescia, 1991, p. 67 (originale del 1954)].

¹² Com’è noto questi ricercatori sono di due tipi. *Junior* (o «A») e *senior* - oppure «B». Al termine del triennio i primi possono ottenere un solo ulteriore contratto biennale, mentre gli altri, se hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, nel terzo anno di contratto possono essere inquadrati nel ruolo dei professori associati, purché ottengano una valutazione positiva da parte di una Commissione appositamente nominata dall’Ateneo in cui prestano servizio. Convivono con i ricercatori assunti ai sensi della legge n. 230 del 2005, che possono stipulare contratti per la durata massima di sei anni.

¹³ Traggo anche questi dati da <http://www.roars.it/online/g-viesti-da-berlusconi-a-renzi-e-in-atto-un-vasto-programma-per-poter-chiudere-le-universita/> - visitato l’ultima volta il 31 ottobre 2016.



Il nostro malessere è acuito anche dal dato relativo alla perdita di attrattività dell'offerta formativa giuridica. Nonostante i dati delle immatricolazioni relativi all'a.a. 2016/17 sembrano dare – sebbene a macchia di leopardo – segnali di ripresa, negli ultimissimi anni le immatricolazioni nei Corsi di laurea magistrale in giurisprudenza (LMG) appaiono costantemente in flessione, con un decremento complessivo nell'ultimo decennio di 12.667 unità: ossia un terzo della popolazione studentesca¹⁴. Probabilmente questo è dovuto dai tempi molto più lunghi rispetto ai cinque anni previsti con cui in media si arriva alla laurea, che peraltro per i laureati in giurisprudenza offre statisticamente margini occupazionali molto inferiori rispetto ai laureati in altre discipline. A un anno dalla laurea solo il 41 % dei dottori in giurisprudenza raggiunge un impiego a fronte del 49% dei dottori in altre materie. Inoltre i laureati in giurisprudenza si assestano lavorativamente solo dopo sei anni dalla laurea; anche se va detto che il 74% del totale dei laureati in giurisprudenza a quel punto lavora stabilmente. Tuttavia questo significa che i migliori fra loro non giungono a una soddisfazione lavorativa prima dei 32 anni d'età; e poi quelli che lavorano guadagnano in media meno dei loro colleghi laureati in altre discipline¹⁵.

Le ragioni della perdita di *appeal* degli studi giuridici possono comunque essere molteplici; certamente contano le difficoltà di accesso alla libera professione, che ha perso anche molto prestigio sociale. La diminuzione dei posti di lavoro nella Pubblica amministrazione gioca ulteriormente a sfavore, anche se i concorsi di accesso alla magistratura e al notariato appaiono più regolari adesso di quanto non avvenisse in passato: tuttavia si tratta di non più di 300/350 posti anno in media.

Probabilmente questa difficoltà occupazionale andrebbe affrontata con un diverso approccio culturale¹⁶. Gli studi giuridici dovrebbero forse essere meno professionalizzanti di quanto non si pensi solitamente, aprendosi a dimensioni innovative¹⁷. Il giurista del presente, e quindi a

¹⁴ Fonte: Ministero dell'Università e della Ricerca - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria (in <http://statistica.miur.it/scripts/IU/vIU1.asp> - visitato l'ultima volta il 31 ottobre 2016); cfr. anche **R. CASO**, *Il diritto non abita più qui: la crisi degli studi giuridici tra dati e domande*, 2016 (in <http://www.roars.it/online/il-diritto-non-abita-piu-la-crisi-degli-studi-giuridici-tra-dati-e-domande/> - visitato l'ultima volta il 31 ottobre 2016).

¹⁵ Traggo questi dati dal XVII Rapporto AlmaLaurea sulla condizione occupazionale dei laureati (consultabile in <https://www.almalaurea.it/informa/news/2015/06/04/i-giuristi-alla-prova-del-lavoro>, visitato l'ultima volta il 31 ottobre 2016).

¹⁶ Cfr. **N. IRTI**, *La formazione del giurista nell'Università del «saper fare»*, in **ID.**, *Nichilismo giuridico*, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 68, e la replica sul punto di **F. GALLO**, *Una critica del nichilismo giuridico*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, Giuffrè, Milano, 2007, I, pp. 507-509.

¹⁷ Così già **U. SCARPELLI**, *L'educazione del giurista*, in *Rivista di diritto processuale*, 1968,



maggior ragione quello del futuro, appare meno legato alle tradizionali professioni forensi e più connesso alla domanda di giuristi critici, in grado di comprendere e gestire i conflitti sociali con ferri del mestiere più articolati rispetto a quelli tradizionali. In questo senso si avverte la ristrettezza degli attuali percorsi formativi condizionati dal “dogma della professionalizzazione” e ripiegati su una pratica forense che riguarda non più del 30% dei laureati attuali e, in prospettiva, ancora meno.

Il ripensamento degli studi giuridici non appare più procrastinabile¹⁸. Occorre andare risolutamente nella direzione di un loro maggior spessore culturale e interdisciplinare. Credo che la nostra comunità accademica dovrebbe contribuire significativamente ad approfondire il dibattito in questa direzione, magari facendosene portavoce presso le altre associazioni, anche facendo valere l’accreciuto valore sociale della presenza religiosa. Quest’ultima è molto diversa da quella istituzionalmente concepita in termini prevalentemente istituzionali, non esiste più alcun settore giuridicamente rilevante che possa fare a meno della conoscenza degli aspetti etici e religiosi. So bene che non tutti concordano sulla “rinascita del sacro” e sul maggior rilievo acquistato dalla religione in termini di presenza pubblica¹⁹, tuttavia i dati sociologici più recenti vanno esattamente in questa direzione²⁰. La necessità di completare la formazione del giurista con un’adeguata comprensione del fenomeno religioso e della sua giuridicità mi sembra un dato di fatto indiscutibile. Una chiave senza la quale risulta impossibile aprire la porta della comprensione della società attuale.

Tuttavia, *rebus sic stantibus*, non possiamo fare altro che registrare il forte imbrigliamento dell’offerta formativa delle lauree giuridiche, che ha in genere portato a un’ulteriore marginalizzazione delle nostre materie in *curricula* che già soffrono una “crisi di identità” connessa alle menzionate difficoltà di sbocco lavorativo. Ovviamente meno soldi, meno studenti, meno lavoro, meno diritto, maggior precarizzazione lavorativa non

p. 24

¹⁸ Cfr. **M. VOGLIOTTI**, *La fine del 'grande stile' e la ricerca di una nuova identità per la scienza giuridica*, in *L'identità delle scienze giuridiche in ordinamenti multilivello*, a cura di V. Barsotti, Maggioli, Rimini, 2014, p. 95-171.

¹⁹ Ad esempio cfr. **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *Diritti in tempo di crisi*, in *Libertà spaventate*, a cura di P. Consorti, F. dal Canto, S. Panizza, Pisa University Press, Pisa, 2016 (in corso di pubblicazione)

²⁰ Cfr. per l’Italia da ultimo **F. GARELLI**, *Piccoli atei crescono. Davvero una generazione senza Dio?*, Bologna, il Mulino, 2016; interessanti a questo proposito anche i dati presentati a livello mondiale nel recente volume di **C. CIANITTO**, *Quando la parola ferisce. Blasfemia e incitamento all’odio religioso nella società contemporanea*, Giappichelli, Torino, 2016.



possono non riflettersi anche sullo *status* specifico della nostra disciplina condizionandone la vitalità operativa (naturalmente non parlo di capacità e qualità di ricerca, ma di potenziale inserimento nei ruoli universitari).

4 - Le nostre responsabilità

Se da un lato è evidente che la nostra comunità scientifica non può da sola incidere sul quadro sistemico che ho schematicamente descritto, dall'altro lato credo che molto possa essere ancora fatto in termini di accresciuta responsabilità personale e collettiva. In primo luogo migliorando la nostra ricerca con maggiore attenzione anche agli aspetti quantitativi e alla collocazione editoriale dei nostri prodotti (tornerò più avanti su questo punto), ma soprattutto rimediando a una colpevole mancanza di coordinamento nazionale.

La questione non è nuova. I cultori del diritto ecclesiastico e del diritto canonico sono sempre stati all'affannosa ricerca di un loro più solido *status* accademico²¹. La prima nascita della nostra Associazione nel 1999 avveniva da questo punto di vista in un clima per molti versi simile a quello attuale, sebbene in una situazione universitaria di sviluppo. All'epoca l'Adec contava "più di cento iscritti in pochi mesi – che rappresenta[va]no circa il 94% dei professori ordinari di ruolo e fuori ruolo, il 78% dei professori associati di ruolo e fuori ruolo, il 54% dei ricercatori confermati e non confermati"²². L'Associazione è stata un po' lo specchio degli "alti e bassi" vissuti dalla nostra comunità scientifica. La morte di IUS 11 era nell'aria ancora nel Convegno "rifondativo" di Bari del 2009. La rinascita dell'Adec era vissuta con toni non sempre fiduciosi. Resto personalmente convinto – mi piacerebbe essere smentito – che alcuni Colleghi di fatto avessero all'epoca già abbassato ogni ambizione di recupero delle posizioni precedenti. Molti di noi si sentivano come la Marchesa di Pompadour davanti a Luigi XV. A mio modesto parere, da quel momento in poi abbiamo proceduto in ordine troppo sparso: guidati da una sorta di "si salvi chi può" corredato da consuete antipatie e simpatie accademiche che non hanno ovviamente facilitato il recupero della serenità necessaria per impostare un lavoro di medio e lungo periodo.

²¹ Cfr. le note in proposito ricordate da **R. BOTTA**, *Una associazione per il futuro del diritto ecclesiastico e del diritto canonico nelle Università italiane*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1999, 2, p. 335.

²² **R. BOTTA**, *Una associazione*, cit. p. 338.



Nemmeno il percorso successivo è stato sempre pacifico e lineare. Si tratta di fatti per lo più molto conosciuti su cui non vale la pena soffermarsi troppo. Ciascuno può rilevare responsabilità personali o generazionali. Per parte mia, osservo che l'attuale fatica della nostra generazione è in parte aggravata dall'assenza di questo precedente impegno trasversale e gratuito, che ha di fatto immobilizzato un gruppo significativo di Colleghi. Molti – troppi? – hanno preferito curare questioni locali o interessi di gruppi (che con un po' di enfasi talvolta chiamiamo "Scuole") mancando però di sguardo ampio e respiro profondo. L'Università del passato consentiva l'apertura di spazi assai maggiori rispetto a quelli attuali. Perciò molti di quelli che sono stati occupati, nel tempo non hanno potuto che restringersi progressivamente, fino a diventare troppo angusti.

Oggi ci troviamo privi di visioni comuni e non riusciamo a proporre percorsi di formazione che diano concrete prospettive di stabilità. Tuttavia la ricerca libera, di cui siamo interpreti, ha bisogno di prospettive di stabilità, senza le quali appare poco corretto impegnare energie intellettuali e umane che ancora ci onorano della loro fiducia. Molti giovani si affidano ai nostri consigli: troppe volte siamo costretti a promesse o suggestioni affidate alla buona sorte. Non possiamo però a nostra volta illudere una generazione che a mio avviso chiede di muoverci in modo corale e affiatato. La mancanza di coesione e di questo sguardo corale produrrà l'inesorabile "messa a esaurimento" del nostro settore disciplinare. Chi oggi è strutturato troverà il modo di sopravvivere, ma questo porterà alla conclusione di un'esperienza che non merita di morire per inerzia.

L'autonomia universitaria e il ricatto dei *budget* economici hanno portato molti di noi a concentrarsi su scelte di carattere locale prive di coordinamento nazionale che hanno inevitabilmente inciso sul quadro generale. Torno a dire che l'assenza di uno sguardo complessivo ha tolto progressivamente ossigeno alla materia. Avverto questa sensazione di asfissia quando osservo il quadro a macchia di leopardo che emerge dalla geografia dell'offerta formativa (mi riferisco agli insegnamenti impartiti) e dall'inesorabile perdita di posizioni che, insieme ai pensionamenti, ha lasciato scoperti troppi posti di prima fascia, rendendo sempre più deboli posizioni già difficilmente controllabili [vedi Tabella 1].

Com'è noto, la Tabella dell'attuale Laurea magistrale in giurisprudenza assegna a IUS 11 una posizione elastica²³. La sua

²³ Il Decreto ministeriale del 25 novembre 2005 colloca il settore scientifico disciplinare IUS 11 fra le attività formative di base, nell'ambito disciplinare costituzionalistico, assegnando ai tre settori IUS 08, IUS 09 e IUS 11 complessivamente e indistintamente 18 CFU.



collocazione nei singoli piani di studio dipende perciò significativamente dalle scelte locali, che hanno risposto a logiche prevalentemente solitarie. Direi che pure in questo caso ognuno ha fatto il tanto o il poco che ha potuto e voluto, senza preoccuparsi del quadro generale, che è stato ulteriormente indebolito a causa delle nuove politiche generali e delle attuali regole del reclutamento. Senza trattare casi personali, rilevo che le Abilitazioni scientifiche nazionali del 2012/13 non hanno prodotto il necessario ricambio generazionale.

Le nuove assunzioni sono state di fatto solo “promozioni” ottenute da chi era già ricercatore strutturato, transitato nella seconda fascia [tabella numero 2]. A livello nazionale un solo professore associato abilitato di prima fascia ha preso servizio nel suo nuovo ruolo²⁴. Siccome l’aspetto economico gioca un peso schiacciante, le Università hanno potuto di fatto solo chiamare professori di seconda fascia già ricercatori strutturati, dato che avrebbero assolto gli stessi compiti didattici dei professori di prima fascia con una retribuzione spesso invariata. Se il passaggio da ricercatore a professore associato non è stato troppo difficile, la chiamata di abilitati non strutturati è risultata semplicemente impossibile.

Non credo che la frammentazione della nostra già piccola comunità accademica sia imputabile alle scelte associative. Come si vede [tabella numero 4] sono iscritti all’Adec quasi tutti i ricercatori e i professori associati, mentre molti professori ordinari – tredici su trenta²⁵ – non sono soci dell’Adec. La loro scelta solitaria indebolisce molto il ruolo accademico dell’unica Associazione di riferimento. Certamente, nessuno può essere costretto a collaborare. Io stesso ho molto resistito prima di associarmi; ma non c’è dubbio che l’assenza di coordinamento non può che provocare un indebolimento della disciplina nel suo complesso²⁶.

D’altro canto, credo che appartenga totalmente alla nostra responsabilità di soci Adec il difetto di non favorire adeguatamente il coordinamento e lo scambio di informazioni utili per migliorare il quadro complessivo. Vorrei raccontarvi la fatica che incontro ogni volta che domando circolarmente di avere informazioni attuali. Il tasso di risposta è

²⁴ Il riferimento è alla Prof.ssa Marta Tigano. Il 1° novembre 2016 ha preso servizio in prima fascia anche il Prof. Paolo Cavana (dati Miur al 30 novembre 2016).

²⁵ Al 30 novembre 2016 i professori ordinari sono ventinove.

²⁶ Può essere interessante confrontare i dati dell’Adec presentati da Botta nel citato articolo del 1999 con quelli attuali. Professori ordinari, associati e ricercatori che nel 1999 erano rispettivamente il 95%, 78% e 54%, nel 2016 sono il 56%, 78% e 83%, essendosi così realizzata un’inversione totale dei rapporti di forza, da cui traspare l’assenza dei professori di prima fascia.



basso, talvolta pari a zero (com'è avvenuto quando abbiamo tentato di coordinarci in relazione ai PRIN). Confesso l'amarezza che provo quando vengo a sapere – un po' per caso – che qualcuno ha cambiato settore scientifico disciplinare o un altro ha preso servizio o un altro ancora ha assunto una supplenza o attivato un nuovo insegnamento. Non credo che abbiamo bisogno di centralizzare il sistema, ma mi chiedo se abbia senso procedere in ordine così sparso.

Nel passato si poteva immaginare utile una certa riservatezza per evitare conflitti sui posti, ma l'effetto *boomerang* di un simile atteggiamento è adesso sotto i nostri occhi.

L'Adec può ancora svolgere un compito efficace se aiuta a definire un senso di appartenenza disciplinare e accademica di cui, secondo me, siamo ancora molto carenti. La scelta di ammettere come "soci aggregati" i più giovani e coloro che non sono – ancora – strutturati ha dato frutti molto buoni. La freschezza del dibattito vivo e ampio che abbiamo animato a Trento lo scorso anno e qui a Caserta è sotto gli occhi di tutti: come credo siano evidenti oggi come a Trento le assenze di un nutrito gruppo di Colleghi.

I dati che vi esporrò suscitano perciò un'ineludibile domanda sul futuro che non può trascurare il fatto che il peso dell'utilità della nostra disciplina si accompagna alla sua progressiva perdita di peso accademico. Mi conoscete abbastanza per sapere che non sono fra coloro che ritengono che la strada da intraprendere passi per un'azione sindacale o la ricerca di "raccomandazioni" potenti. Credo che l'unico modo per crescere sia quello di produrre **ricerca e didattica di qualità e riconoscibile**. Di qualità e riconoscibile: due elementi che stanno solo nelle nostre mani. Non dubito della qualità scientifica della nostra comunità, mentre esprimo perplessità sulla sua capacità di essere riconoscibile.

Per ottenere un risultato apprezzabile occorre quindi un'assunzione di responsabilità collettiva. Personalmente avverto una tentazione – non dico da Cincinnato, poiché non ne ho la stoffa – bensì aventiniana; mi chiedo se abbiamo interesse a mobilitarci, proprio partendo dai dati oggettivi che vi presento.

5 - L'organico attuale e prospettive

Ho già fornito i dati sull'organico attuale raffrontato con le iscrizioni all'Adec. Nella tabella numero 5 evidenzio dettagliatamente il quadro dell'organico in servizio alla data attuale, confrontato con la situazione al 31 dicembre 2015. Complessivamente appare un saldo negativo bassissimo



(solo 3 unità)²⁷. Si notano i passaggi di ruolo già menzionati e la presenza di un gruppo di 8 assegnisti di ricerca. Nella tabella numero 6 ho copiato le prospettive ministeriali relative all'andamento storico e allo sviluppo futuro dell'organico. A quest'ultimo riguardo si conferma una linea di sostanziale continuità, giacché emergono soltanto alcuni passaggi di ruolo da ricercatori a professori associati evidenziando come irrilevante il passaggio alla prima fascia. Quest'ultima appare di fatto andare a esaurimento. La tabella numero 7 riporta invece una stima – meglio, un auspicio – relativo al solo anno 2017, e indica le potenzialità teoriche di assorbimento degli abilitati.

La geografia dell'organico attuale è rappresentata nelle Tabelle da 8 a 10. La numero 8 mostra il quadro della presenza dei professori di prima fascia, e restituisce un'immagine molto isolata. Solo cinque sedi contano più di un professore; gli altri sono soli. La tabella numero 9 è in un certo senso speculare, perché indica le sedi in cui sono strutturati ricercatori o professori di seconda fascia, mentre la numero 10 evidenzia le sedi in cui la disciplina è presente, ma presidiata da colleghi di un altro settore scientifico disciplinare. Ne deriva che su sessantasei sedi in cui è presente la disciplina, solo quarantatré sono presidiate da strutturati IUS 11, ventidue delle quali da almeno un professore di prima fascia e ventuno senza professori di prima fascia.

Nella tabella numero 11 ho riportato questi dati senza distinguere fra le singole Università presenti nelle diverse città. È infatti auspicabile che possano esserci interazioni fra Colleghi di materia anche strutturati in atenei diversi. In ogni caso, purtroppo prevale un senso di solitudine. Solo a Roma e Milano si conta un gruppo superiore a dieci unità.

Su queste basi credo sia possibile anticipare alcune questioni connesse alle prospettive di reclutamento e sviluppo dando conto del quadro della normativa vigente e delle sue possibili modificazioni²⁸. Tornerò in seguito su questo punto evidenziando alcuni aspetti che emergono dalle circostanze che si sono verificate in merito alla prossima abilitazione scientifica nazionale.

Com'è noto il reclutamento universitario si fonda sull'afferenza del futuro docente a uno specifico settore scientifico disciplinare. Questa locuzione è stata usata per la prima volta nella legge 19 novembre 1990 n.

²⁷ Nella tabella non compare il Prof. Giuseppe Dalla Torre, che successivamente alla rilevazione è tornato nel ruolo dei professori straordinari a tempo determinato, cui aveva già partecipato nel 2015 e parte del 2016.

²⁸ Mi sono ampiamente servito di **G. PASCUZZI**, *Una storia italiana: i settori scientifico-disciplinari*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2012, pp. 91-121.



341 che attraverso l'emanazione di successivi decreti attuativi ha raggruppato gli insegnamenti già impartiti nelle Università "in settori scientifico-disciplinari" secondo criteri di "omogeneità scientifica e didattica" (art. 14, primo comma), che sono contemporaneamente diventati "raggruppamenti concorsuali" (art. 14, secondo comma). I professori e i ricercatori già di ruolo sono stati perciò inquadrati nei nuovi settori scientifico-disciplinari (art. 15, primo comma). Due successivi decreti presidenziali del 1994 hanno individuato i settori scientifico disciplinari per mezzo di una sigla (es.: N12X) e un titolo (es.: Diritto canonico e diritto ecclesiastico)²⁹. Per effetto del decreto, professori e ricercatori venivano "reinquadrati" nel senso che la titolarità della loro posizione veniva riferita non già alla singola disciplina impartita bensì al settore con riferimento tanto all'elettorato (a fini concorsuali) quanto alle funzioni didattiche. Il decreto prevedeva anche un'ulteriore tabella che stabiliva le corrispondenze tra i nuovi settori scientifico-disciplinari e i precedenti raggruppamenti disciplinari (che risalivano al 1992). Nel nostro caso si stabiliva la corrispondenza fra "N12X – DIRITTO CANONICO E DIRITTO ECCLESIASTICO"³⁰ con il raggruppamento "N0600 – Diritto ecclesiastico".

Successive riforme hanno nel tempo parzialmente modificato questo impianto di fondo. In relazione al varo della riforma del "3+2", alla fine del secolo (il 23 dicembre 1999) un decreto ministeriale ha provveduto a un loro inquadramento all'interno di una classificazione di livello superiore in 14 distinte "aree" (le c.d. "aree CUN") e a una diversa denominazione del settore scientifico disciplinare, che non tiene più conto delle nomenclature delle singole discipline di insegnamento. I settori giuridici vengono quindi inseriti nell'area 12 (Scienze giuridiche) e sono preceduti dal prefisso IUS seguito da un numero d'ordine e un'indicazione sintetica (IUS-11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico). Quasi un anno dopo sopraggiunge un decreto che ridetermina e aggiorna i settori scientifico disciplinari, ma soprattutto fornisce una loro "declaratoria" e stabilisce corrispondenze e affinità tra settori³¹. Di conseguenza vengono ridefiniti gli inquadramenti dei docenti già in ruolo.

²⁹ Più precisamente, il Decreto si esprimeva indicando nel settore «N12X DIRITTO CANONICO E DIRITTO ECCLESIASTICO» le seguenti materie: DIRITTO CANONICO, DIRITTO ECCLESIASTICO, DIRITTO ECCLESIASTICO COMPARATO, STORIA DEL DIRITTO CANONICO (settore N12X), STORIA DELLE ISTITUZIONI RELIGIOSE, STORIA E SISTEMI DEI RAPPORTI TRA STATO E CHIESA (settore N12X)»

³⁰ Le lettere capitali sono nell'originale.

³¹ D.m. 4 ottobre 2000. Nel nostro caso abbiamo la seguente declaratoria «**ius/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico**. Il settore comprende gli studi relativi alla disciplina giuridica del fenomeno religioso, anche nella prospettiva comparatistica, sia all'interno



La riforma Gelmini precisa questo disegno aggiungendo, alle classificazioni già note, quelle di “settore concorsuale” e di “macrosettore concorsuale”. Questi ultimi ambiti sono funzionali alle nuove procedure di reclutamento, che rimangono adesso subordinate al previo riconoscimento di un’abilitazione scientifica nazionale. Nel nostro caso assume importanza il secondo comma dell’art. 15 della legge, che – nel testo attualmente vigente – espressamente prevede che “ai settori concorsuali afferiscono, in sede di prima applicazione, almeno cinquanta professori di prima fascia e, a regime, almeno venti professori di prima fascia”³².

Il successivo decreto ministeriale attuativo (d.m. 21 luglio 2011, n. 336) non stabilisce sempre una corrispondenza univoca e diretta fra “settore scientifico disciplinare” e “settore concorsuale”, che al suo interno può articolarsi in più settori scientifico disciplinari. Ne deriva una vigenza combinata di più indicazioni settoriali che di per sé non sono fungibili, perché ciascuna di queste ha una sua propria funzione: i settori scientifico disciplinari conservano ad esempio rilevanza per le chiamate di professori, le attribuzioni di assegni di ricerca, l’attivazione di contratti per l’attività d’insegnamento, l’assunzione di ricercatori a tempo determinato e per la definizione degli ordinamenti didattici universitari. Ai fini abilitativi valgono invece i settori concorsuali. Il decreto del 2011 provvede anche alla definizione di nuove declaratorie dei settori concorsuali. È questa la fonte che stabilisce l’esistenza di un macrosettore “12C – Diritto costituzionale ed ecclesiastico” diviso in due settori: “12C1 – Diritto costituzionale”, cui corrispondono i settori scientifico disciplinari “IUS/08 – Diritto costituzionale” e “IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico”, e “12C2 – Diritto ecclesiastico”, cui corrisponde il solo settore scientifico disciplinare “IUS/11 – Diritto ecclesiastico e canonico”³³. La declaratoria del settore concorsuale

dell’ordinamento statale, sia negli ordinamenti confessionali, con particolare riferimento a quello della Chiesa cattolica. Gli studi attengono, altresì, alla storia del diritto canonico, alla storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa, e si estendono ai profili di rilevanza giuridica dei fenomeni di pluralismo etico e religioso», si stabilisce la corrispondenza fra il nuovo «IUS 11» e il vecchio «N12X», mentre non si stabilisce alcuna affinità.

³² In origine il limite a regime era di trenta professori di prima fascia.

³³ La declaratoria è la seguente «12/C2: DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa degli studi relativi alla disciplina giuridica del fenomeno religioso, anche nella prospettiva comparatistica, sia all’interno dell’ordinamento statale, sia negli ordinamenti confessionali, con particolare riferimento a quello della Chiesa cattolica. Gli studi attengono, altresì, alla storia del diritto canonico, alla storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa, al diritto comparato delle religioni e si estendono ai profili di rilevanza giuridica dei fenomeni di pluralismo etico e religioso». La differenza con la precedente declaratoria del settore scientifico disciplinare è minima.



è praticamente sovrapponibile a quella precedentemente riferita al solo settore scientifico disciplinare, fatta eccezione per l'*incipit*, che prima era "Il settore comprende gli studi relativi alla disciplina giuridica del fenomeno religioso ..." e adesso diventa "Il settore comprende l'attività scientifica e didattico-formativa degli studi relativi alla disciplina giuridica del fenomeno religioso ...", fermo il resto.

Il decreto del 2011 è stato rivisto e aggiornato una prima volta nel 2012 (d.m. 12 giugno 2012, n. 159) e una seconda volta nel 2015 (d.m. 30 ottobre 2015, n. 855), senza portare modifiche alla parte che ci riguarda più da vicino; sicché, in definitiva, questi cambiamenti incidono sul solo profilo della denominazione formale del settore scientifico disciplinare, che da "Diritto canonico e diritto ecclesiastico" è diventato "Diritto ecclesiastico e canonico". Ovviamente di maggiore rilievo appare la costituzione di un'unica macro-area concorsuale che accomuna Diritto costituzionale ed ecclesiastico (del resto coerente con la vigente Tabella dell'ordinamento degli studi della LMG) come tale destinata a incidere direttamente sui meccanismi abilitativi e quindi di reclutamento.

In prospettiva questi aspetti vanno compresi nel più largo dibattito che immagina il superamento della differenza fra settori scientifico disciplinari e aree concorsuali, fortemente connesso alle esigenze di una loro drastica diminuzione e maggiore aderenza alle aree di ricerca stabilite in seno all'European Research Council. Queste ultime classificazioni sono peraltro già state adottate in relazione all'attribuzione delle c.d. "Cattedre Natta" o per la valutazione dei PRIN, con conseguenze aberranti per le materie giuridiche: basti pensare che tutti i ventuno settori scientifico disciplinari di area giuridica sono riferibili soltanto a due, o massimo tre, dei settanta settori ERC di area umanistica e sociale. Certamente c'è molta confusione, ma le nostre prospettive di sviluppo non possono non essere raccordate anche a queste esigenze complessive di riordino, che non sempre si presentano fra loro allineate.

Può essere utile ad esempio segnalare che l'area giuridica in questi ultimi anni ha già silenziosamente perso sei dei ventuno settori scientifico disciplinari, indipendentemente dalla numerosità dei professori di prima fascia. L'a.a. 2016/17 vede altri quattro settori scientifico disciplinari con un numero di professori ordinari inferiore a 30, due dei quali (diritto agrario e diritto della navigazione) inferiore a venti. Mi domando se questa circostanza, che tutto sommato ci vede in una posizione meno grave di altre, non possa essere utilizzata per richiamare l'attenzione sullo spessore culturale di certi studi e immaginare possibili alleanze di carattere culturale. Insomma: se non valga la pena di confrontarci con queste aree specialistiche



(le chiamano adesso dei “diritti speciali”) per concordare iniziative congiunte.

6 - Gli insegnamenti

Il quadro dell’offerta formativa è stato prevalentemente disegnato tenendo conto che IUS 11 appare come materia curriculare nella Tabella della LMG³⁴. Nell’a.a. 2016/17 sono attivati 75 Corsi di LMG (se ne sono persi tre rispetto all’anno precedente). Solo nove Corsi hanno espunto IUS 11 dai loro ordinamenti (vedi tabella numero 12). Si tratta di tre Università telematiche, quattro private e due pubbliche. Nelle altre sedi il Diritto ecclesiastico supera di gran lunga il Diritto canonico (vedi Tabella numero 13) offrendo un’utile indicazione di carattere generale, se è vero che il Diritto ecclesiastico è di necessaria attivazione in 35 casi e il diritto canonico solo in 14.

Questo dato mostra una marginalità quantitativa del diritto canonico rispetto a quello ecclesiastico che, se non corrisponde a una sua minore importanza qualitativa, certamente offre un’indicazione di “politica didattica” che non può essere ignorata. Specialmente se analizziamo il dato in chiave diacronica: siccome nell’a.a. 1997/98 erano attivati 38 insegnamenti di diritto canonico, significa che in venti anni ne sono stati chiusi ventiquattro, più di uno ogni anno³⁵. Negli ordinamenti attuali tali materie sono peraltro spesso offerte in alternativa fra loro. Altri insegnamenti tradizionali, come il Diritto ecclesiastico comparato o la Storia dei sistemi di relazione fra Stato e Chiese, sono di attivazione necessaria in casi pressoché isolati e unici, proprio come accade per insegnamenti nuovi, come il Diritto interculturale o il Diritto dei culti.

Il panorama si differenzia se si prendono in considerazione gli insegnamenti opzionali o quelli impartiti in altri Corsi di laurea diversi dalla LMG (vedi Tabella numero 14). Penso si possa convenire che il più delle volte si tratta di spunti di originalità che faticano a fare sistema³⁶.

³⁴ Non hanno risposto al sondaggio i Colleghi di Catania, Palermo, Roma Tor Vergata e Salerno (dove pure sono presenti soci Adec).

³⁵ Cfr. N. FIORITA, *Statistiche sull’insegnamento del Diritto canonico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1998, pp. 375-380. Il dato, pur non essendo facilmente comparabile per assenza di omogeneità fra i corsi offerti in diversi ordinamenti, presenta tuttavia un certo interesse almeno tendenziale

³⁶ In relazione al Diritto comparato delle religioni, cfr. P. Consorti, S. Baldetti, M. Giusti, C. Lapi, L. Locorotondo, *Gli insegnamenti di «Diritto comparato delle religioni» in Italia*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2013, pp. 227-238.



7 - I dottorati

Il dato di fondo presenta una fortissima contrazione dell'offerta dottorale, che è passata in termini assoluti dai 15.832 posti banditi nel 2007 agli 8.737 banditi nel 2016 (con una contrazione del 44,5%). L'adozione di "Linee guida per l'accreditamento dei corsi di dottorato" (nota MIUR 436/2014) ha ulteriormente ristretto l'offerta formativa, imponendo la copertura con borsa di studio del 75% dei posti a bando senza prevedere maggiori finanziamenti. Inoltre l'offerta dottorale si caratterizza per una sempre maggiore diminuzione delle specificità disciplinari a vantaggio di una generica omogeneità di area. In altre parole, spariscono dottorati collegati al settore scientifico disciplinare e compaiono dottorati *lato sensu* giuridici, che rendono più problematica l'iscrizione nei Corsi dottorali di profili spiccatamente coerenti con materie giuridiche dotate di forte specialità, come sono le nostre. La tabella numero 14 dettaglia il quadro per l'a.a. 2016/17, che vede IUS 11 presente formalmente solo in 26 dottorati sul totale di 126 attivati in ambito giuridico. La presenza del settore in alcuni casi si limita alla partecipazione di un "nostro" docente nel Collegio dottorale.

Per evitare la dispersione dei nostri dottorandi in un mare tempestoso in cui si riesce a navigare solo a bordo di grandi vascelli, è opportuno che l'Adec pensi a momenti di coordinamento e collegamento nazionale fra i giovani dottorandi che si impegnano su tematiche connesse al nostro settore (penso a un consolidamento e a un maggior coordinamento delle iniziative già svolte a Piacenza³⁷ e in Calabria³⁸).

8 - Le scuole di specializzazione

La Tabella numero 15 disegna il quadro della nostra presenza nelle Scuole di specializzazione per le professioni legali. Su 43 scuole attive, IUS 11 è certamente presente in 23 sedi e assente in 11 (nelle restanti otto il dato non è riscontrabile). Le modalità di presenza sono diversificate, in genere si riferiscono ad alcune ore di insegnamento teorico. Anche in questo caso la

³⁷ Campus residenziale per i dottorandi del SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/11 Diritto ecclesiastico e diritto canonico «*Fare network. Il futuro della ricerca nel Settore Scientifico Disciplinare IUS/11 Diritto ecclesiastico e diritto canonico*» tenutosi il 3-6 settembre 2013.

³⁸ Campus di studio IUS/11 «*L'Islam. Dal pregiudizio ai diritti*», Catanzaro-Stilo, tenutosi dal 18 al 21 maggio 2016.



differenza di trattamento può essere verosimilmente attribuita a scelte locali. Le Scuole dove IUS 11 è certamente assente sono collegate a sedi in cui manca un professore ordinario, fatta eccezione per Roma Tre e Bologna.

9 - I cultori della materia

Il dato relativo ai cultori della materia è certamente impreciso in quanto si riferisce alle sole risposte date, quindi non censisce né i cultori presenti nelle sedi che non hanno partecipato al sondaggio né quelli presenti nelle sedi che pur avendo risposto al sondaggio hanno tralasciato questa risposta. Il dato riguarda dunque solo ventisette sedi e mostra 68 cultori della materia, 32 dei quali sono dottori di ricerca. Soltanto 16 di questi sono soci dell'Adec (Tabella numero 16).

10 - Appendice: prospettive a partire dall'abilitazione nazionale 2016/2018

Nel corrente anno (2016) prende avvio la seconda tornata per le abilitazioni scientifiche nazionali (ASN) che dall'entrata in vigore della Legge 240/2010 costituiscono la porta di accesso all'insegnamento universitario modificando profondamente il sistema immediatamente precedente. Quest'ultimo si basava su valutazioni comparative indette quando una sede universitaria bandiva un posto di professore (ordinario o associato) o di ricercatore. Veniva quindi formata una Commissione *ad hoc* con il compito di individuare fra coloro che si erano candidati due persone considerate idonee a coprire il posto (o una graduatoria più estesa nel caso dei ricercatori universitari). La procedura per la selezione dei professori impegnava una valutazione relativa alla ricerca (valutazione dei titoli e loro discussione con la Commissione) e una relativa alla didattica, che consisteva in una lezione pubblica tenuta su un argomento comunicato al candidato con sole ventiquattro ore di anticipo. L'Università che aveva indetto la procedura procedeva quindi alla nomina di uno dei due idonei, ovvero di nessuno di loro se riteneva che non soddisfacessero le specifiche esigenze didattiche e di ricerca per cui avevano indetto la procedura. Gli idonei non nominati potevano quindi essere chiamati da altre Università bisognose di copertura dei posti dello stesso settore scientifico disciplinare, senza che queste dovessero procedere a ulteriori valutazioni comparative.

Il sistema attuale perde sia l'aspetto comparativo sia la parte didattica. L'ASN segue alla verifica della sussistenza di requisiti tendenzialmente oggettivi e predeterminati, e la Commissione procede



senza mai incontrare i candidati e senza alcuna verifica delle loro capacità didattiche. Le Università bisognose di docenti potranno chiamare solo soggetti in possesso di tale ASN, questa volta sulla base di successive procedure comparative determinate da regolamenti disposti da ciascuna Università che, paradossalmente, in molti casi non contemplano alcuna ulteriore valutazione e si limitano a ratificare il passaggio di ruolo di personale già strutturato in quella sede. Ho già trattato la questione nella prima parte di questa relazione dando conto degli esiti affatto insoddisfacenti determinatisi dal primo esercizio ASN 2012/2013.

Nonostante la legge stabilisca che le ASN devono essere indette annualmente, gli anni 2014, 2015 e 2016 hanno segnato una lunga e faticosa transizione conclusasi con l'emanazione del d.p.r. 4 aprile 2016, n. 95, che, mentre rinvia a successivi atti regolamentari di dettaglio, ha fissato nuovi criteri per la formazione delle Commissioni nazionali e per la verifica dei requisiti abilitanti. Le Commissioni sono state individuate mediante sorteggio all'interno di una lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento che hanno presentato domanda per esservi inclusi. In questa prima fase gli aspiranti commissari erano tenuti a presentare, tramite procedura telematica, una domanda corredata dalla documentazione necessaria per verificare il rispetto di criteri, parametri e indicatori di qualificazione scientifica coerenti e più selettivi di quelli previsti per i candidati all'abilitazione scientifica alla prima fascia. La sussistenza di tali requisiti è stata quindi verificata dall'ANVUR per ciascun settore concorsuale e ha determinato la redazione della lista definitiva dei professori ordinari che potevano essere sorteggiati per comporre la Commissione.

Nel caso in cui il numero dei professori ordinari inseriti in questa lista di sorteggiabili fosse stato inferiore a dieci, la stessa lista avrebbe dovuto essere integrata mediante sorteggio di altri aspiranti commissari appartenenti al medesimo macrosettore concorsuale, purché all'atto della presentazione della domanda questi avessero manifestato la propria disponibilità a fare parte di Commissioni relative a settori concorsuali diversi dal proprio³⁹. Il sorteggio dei commissari viene quindi effettuato tenendo conto che non possono far parte della Commissione più di un commissario in servizio presso la medesima Università e facendo in modo

³⁹ Il Regolamento dispone che nel caso in cui anche ricorrendo a questo ulteriore sorteggio non si raggiungesse il numero minimo di dieci unità, la lista viene integrata mediante sorteggio dei professori ordinari appartenenti al settore concorsuale (ovvero, se necessario, anche al macrosettore concorsuale) anche se non si sono candidati, purché presentino i requisiti minimi richiesti agli aspiranti commissari.



che, nel caso di settori concorsuali in cui siano presenti più settori scientifico disciplinari, sia garantita all'interno della Commissione la rappresentanza fin dove possibile proporzionale di tutti i settori scientifico disciplinari coinvolti. In sostanza, nella Commissione deve sedere almeno un commissario per ciascun settore scientifico disciplinare ricompreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari.

Veniamo quindi al nostro caso concreto. È noto che solo nove professori del nostro settore concorsuale hanno fatto domanda per far parte della Commissione ASN. Questa circostanza è stata oggetto di riflessione nel corso dell'Assemblea Adec di Caserta del 7 ottobre 2016, quando emerse la preoccupazione che le nostre specificità disciplinari potessero perdersi essendo la valutazione dei candidati affidata a Colleghi di un settore bensì contiguo, ma con scarsi riferimenti specialmente ai diritti religiosi. In quell'occasione assembleare prevalse un senso di fastidio perché solo nove professori del nostro settore scientifico disciplinare avevano chiesto di partecipare alla Commissione ASN e nacquero non pochi timori dato che tre dei nove appartenevano alla stessa Università, determinando quindi l'ipotesi di un'esclusione reciproca nel caso fosse stato sorteggiato uno di loro. Prescindendo dalle valutazioni tecniche, i presenti si domandavano soprattutto come fosse stato possibile che un così basso numero di professori avesse fatto domanda per partecipare alla Commissione ASN.

In quell'occasione segnalai che la percentuale di domande presentate dai Colleghi del nostro settore non era poi così lontana da quella dei Colleghi dell'altro settore di riferimento (vedi Tabella numero 17) e cercai di prospettare anche in questo alcuni elementi sistemici che non potevano essere ignorati. In particolare osservai che l'Adec stentava a svolgere un ruolo di coordinamento perché troppi professori ordinari non si riconoscono nell'Associazione, ma non avevo ancora bene riflettuto sul fatto che il numero di nove poteva essere anche il segnale di un problema più largo della sola – per così dire – mancanza di senso di responsabilità di coloro che non avevano fatto domanda.

Il tema si è manifestato con tutta evidenza quando il 31 ottobre mattina l'elenco dei nove è stato decurtato di due aspiranti Commissari, riducendo il numero dei sorteggiabili a sette (in realtà meno, a causa dei complicati meccanismi che ho sopra riferito connessi alla presenza nell'elenco di tre professori della stessa sede universitaria) e quindi rendendo necessaria l'integrazione di altri tre Colleghi appartenenti



all'altro settore concorsuale. Nella stessa giornata si è proceduto quindi al sorteggio della Commissione con gli esiti ben noti⁴⁰.

Credo sia adesso opportuno svolgere qualche considerazione di carattere generale connessa alla posizione del nostro settore scientifico disciplinare domandandoci innanzitutto che cosa sia successo. L'ipotesi della scarsa responsabilità accademica dei Colleghi che non hanno fatto domanda non esaurisce infatti la questione. Lasciando da parte presunte motivazioni etiche, i numeri presentano una realtà abbastanza semplice e danno spiegazioni sufficienti per rendersi conto che per conservare l'autonomia disciplinare in sede di Commissione ASN non sarebbero bastate una o tre domande in più. Provo a spiegarmi coi numeri. Su trenta professori ordinari, quattro non potevano fare domanda perché erano già stati membri della precedente Commissione. I restanti ventisei potevano fare domanda solo in linea teorica, perché com'è noto possono essere nominati Commissari soltanto i professori che presentino i valori soglia definiti nel decreto ministeriale 29 luglio 2016, n. 602, che, nel nostro caso, richiede l'accertamento di una produzione scientifica di almeno 2 monografie e 10 articoli pubblicati in riviste di fascia A negli ultimi 15 anni e almeno ulteriori 28 articoli o altri contributi (voci, capitoli di libri, ...) negli ultimi 10 anni. A prima vista può sembrare una produzione minima, ma in realtà parecchi Colleghi non raggiungono queste soglie (ed è normale, giacché l'intento è proprio quello di garantire un livello dei Commissari potenzialmente superiore a quello dei candidati, e le soglie sono fissate per eliminare circa il 50% dei professori in servizio). Quindi, per avere un numero minimo di dieci professori sorteggiabili è necessario che almeno quindici possano essere nelle condizioni date; se fossero più di quindici sarebbe ovviamente meglio.

Per il futuro occorre quindi attrezzarsi con largo anticipo, dando vita a un maggiore coordinamento nazionale fra i professori ordinari affinché si sostengano reciprocamente sia per mantenere la necessaria continuità di produzione scientifica sia per considerare con maggiore attenzione la collocazione editoriale dei prodotti della propria ricerca. Non possiamo permetterci di sottovalutare questi elementi; anche se contestiamo i criteri che ormai sono comunemente adottati e soffriamo gli attuali meccanismi di valutazione, sottrarsi a questi aspetti significa in sostanza decidere di

⁴⁰ Sono stati nominati membri della Commissione per il biennio 2016-2018 i Professori Orazio Condorelli e Antonio Fuccillo, del settore scientifico disciplinare IUS 11, Emanuele Rossi e Andrea Pertici del settore scientifico disciplinare IUS 08 e Salvatore Prisco del settore scientifico disciplinare IUS 09.



abbandonare la disciplina al suo destino. In termini ancora più chiari: significa ripetere gli errori che adesso conosciamo.

Alcuni Colleghi esprimono timori per la presenza nella Commissione ASN di professori non avvezzi alla frequentazione dei nostri ambienti. Io credo che questa sia invece un'opportunità da cogliere al volo. Sottoporre a Colleghi dei settori scientifico disciplinari più vicini al nostro la migliore produzione scientifica dei nostri migliori allievi permetterà di farci conoscere e apprezzare. Potremmo uscire da una dimensione talvolta troppo domestica e autoreferenziale, che suppongo sia in parte la causa della nostra attuale condizione. La vera prova cui siamo sottoposti non riguarda la partita delle abilitazioni, ma la riconoscibilità della qualità della nostra didattica e della nostra ricerca. Faremo passi in avanti se riusciremo ad affacciarci di più sul panorama internazionale, se individueremo temi innovativi, se ci abitueremo a collocare i nostri lavori presso editori, collane o riviste in grado di darne ampia diffusione e contribuire così al dibattito scientifico.

Dovremmo forse anche imparare a stare nel conflitto che attraversa ontologicamente la comunità scientifica. Il conflitto fa crescere la conoscenza, purché non sia inquinato dalle logiche di potere⁴¹. Credo che tutti vedano come il potere ci abbia da tempo abbandonati, dedichiamoci perciò alla ricerca e alla didattica con rinnovata passione e coesione: considero questa la sola cura per dare futuro alla disciplina che amiamo e non morire d'inerzia, ciascuno a casa sua.

⁴¹ Su questi temi, da ultimo **A. BONACCORSI**, *La valutazione possibile. Teoria e pratica nel mondo della ricerca*, il Mulino, Bologna, 2015.



Tabella numero 1



Tabella numero 2

Abilitazione seconda fascia

2012 (22 in servizio 9)	2013 (7 in servizio 1)
ANELLO	BOLGIANI
ANGELETTI	COGLIEVINA
ARRU	DI PRIMA
BARBIERI	PICCINNI
BENIGNI	SAMMASSIMO
BOTTI	SANTORIO RA.
BUCCI	STEFANI'
DALLA VILLA	
DE GREGORIO L.	
DE OTO	MADERA
FABBRI	MADONNA
FATTORI	SANTORO RO.
FERRANTE	SERRA
FRANCESCHI	TESTA BAPPENHEIM
GIANFREDA	VECCHI
GRAZIANO	

29
abilitati



Tabella numero 3

Abilitazione prima fascia	
2012 (9)	2013 (7)
CANONICO	CAMASSA
CAVANA	COMOTTI
FERRARI A.	D'ARIENZO
LO IACONO	FRENI
PACILLO	MARCHEI
TIGANO	MILANI
TURCHI	PASQUALI CERIOLI
VENTRELLA	
ZUANAZZI	ZANNOTTI a seguito di ricorso

17 abilitati

Pierluigi Consorti

Tabella numero 4

L'organico a confronto con l'Adec				
Ruolo	Organico	Adec	Di cui a riposo	Differenza fra soci e organico
Professori di prima fascia	30	28	11	-13
Professori di seconda fascia	33	32	3	-4
Ricercatori t.i. (ruolo ad es.)	32	24	0	-8
Ricercatori t.d. «b»	2	2	0	0
Ricercatori a t.d. «a»	8	7	0	-1
Ricercatori 230/05	2	1	0	-1
Straordinario a t.d.	0	0	0	0
Totale	107	94	14	- 27
		80		

Pierluigi Consorti



Tabella numero 5

L'organico 2016		
Organico 2016	n.	≠ 2015
Professori di prima fascia	30	- 4
Professori di seconda fascia	33	+ 5
Ricercatori (ruolo ad es.)	32	- 7
Ricercatori a t.d. «b»	2	+ 1
Ricercatori a t.d. «a»	8	+ 1
Ricercatori a t.d. 230/05	2	=
Straordinari a t.d.	=	=
Totale	107	- 3

8 assegnisti di ricerca
(+5 rispetto al 2015)

Fonte: Miur al 30.09.2016

Pierluigi Consorti

Tabella numero 6

Prospettive ministeriali sull'organico														
(al 31.12)	2014	2015				2016	2017		2018		2019			
		assunti	entrati	cessati	cambi	cessati	cessati	cessati	cessati	cessati	cessati			
Ordinari	34	0	0	3	0	31	2	29	4	25	2	23	1	22
Associati	27	8	0	2	0	33	0	33	1	32	0	32	0	32
Ricercatori	40	0	1	0	8	33	0	33	0	33	0	33	2	31
Totali	101	8	1	5	8	97	2	95	5	90	2	88	3	85

	Ordinari	Associati	Ricercatori	Totale
2019	22	32	31	85
2018	23	32	33	88
2017	25	32	33	90
2016	29	33	33	95
2015	31	33	33	97
2014	34	27	40	101

Fonte Miur, consultata il 30.09.2016

Pierluigi Consorti



Tabella numero 7

L'organico 2016 prospettiva 2017		
Organico 2016	n.	≠ 2017
Professori di prima fascia	30	- 2 (pensionamenti) - + Entrate in ruolo (14 abilitati)
Professori di seconda fascia	33	Entrate in ruolo (19 abilitati)
Ricercatori (ruolo ad es.)	32	(11 dei 19 abilitati sono ricercatori t.i.)
Ricercatori a t.d. «b»	2	+ 1?
Ricercatori a t.d. «a»	8	?
Ricercatori a t.d. 230/05	2	?
Straordinari a t.d.	=	=
Totale	107	

Pierluigi Consorti

Tabella numero 8





Tabella numero 9



Tabella numero 10






Tabella numero 11




Tabella numero 12





Tabella numero 13

Insegnamenti 2016/17 nella LMG		
Corsi di necessaria attivazione	di non necessaria attivazione	
«Diritto ecclesiastico»	35	6
«Diritto canonico»	14	15
«Diritto ecclesiastico italiano e comparato»	3	
«Diritto ecclesiastico comparato»	1	3
«Diritto ecclesiastico europeo»	3	1
«Diritto ecclesiastico e diritto canonico»	2	
«Diritto e religione»	1	
«Diritto dei culti»	1	
«Diritto ecclesiastico e interculturale»	1	
«Storia dei rapporti fra Stato e Chiesa»	1	4 (a Siena IUS09)

Pierluigi Consorti

Tabella numero 14

IUS 11 nei Dottorati 2016/17		
presente in 25 dottorati su 126	Titolo del dottorato	Riferimenti soggettivi
Bari	Filosofia e storia	Dannacco
Bologna	Scienze giuridiche	Boni
Calabria	Politica, cultura e sviluppo	No AdeC
Cassino	Istituzioni, mercati e comportamenti	No AdeC
Catania	Giurisprudenza	No risposta
Catanzaro	Teoria del diritto e ordine giuridico europeo	Martino
Foggia	Scienze giuridiche	Ilarano
Insubria	Diritto e scienze umane	No risposta AdeC
Illorata	Scienze giuridiche	No AdeC
Ilexxa	Scienze giuridiche	Licastro
Illyria	Scienze giuridiche Cesare Beccaria	Diversi
Illyria Bicocca	Scienze giuridiche	Ilarochi
Illyria cattolica	Persona e ordinamenti giuridici	No risposta
Illyria e Reggio Emilia	Scienze giuridiche	No risposta
Padova	Giurisprudenza	Illyria
Perugia	Scienze giuridiche	Canonico
Pisa	Scienze giuridiche	Cesari
Illyria	Diritto ed economia	No AdeC
Roma Sapientia	Diritto romano, teoria	Ricca, Serra
Roma Tor Vergata	Diritto pubblico	No risposta
Salerno	Diritto dei beni privati, pubblici e comuni ...	Turchi
Salerno	Scienze giuridiche	No risposta
Torino	Processi di armonizzazione tra diritto e storia ...	No risposta ai colleghi AdeC
Torino	Diritti e istituzioni	Zuaretti
Urbino	Economia, società e diritto	No risposta AdeC

Pierluigi Consorti



Tabella numero 15

IUS 11 nelle «Scuole legali» 2016/17		
Dati relativi al D.M. 629/2016		
Totale scuole attive	43	
Presenza IUS 11	24	A Lecce accorpato con costituzionale
Assenza certa	11	Bologna, Genova, Napoli Parthenope, Napoli Sr. Orsola, Reggio Calabria, Roma La Sapienza, Roma Tre, Luiss, Telematiche Marconi e Cusano, Torino
Non so	8	Bari LUM, Enna, Macerata, Milano cattolica, Parma, Pavia, Roma europea, Sassari

Pierluigi Consorti

Tabella numero 16

Cultori della materia	
Dati relativi alle sole risposte pervenute	
Totale cultori IUS 11	68
di cui Dottori di ricerca	32
di cui (sul totale) sono soci Adec	16

Pierluigi Consorti



Tabella numero 17

ASN 2016/18		
	2012/13	2016/18
12C2 (IUS 11) Professori di prima fascia	41	30
Candidati commissari	21 (51%)	9* (30%)
12C1 (IUS 08/09) Professori di prima fascia	147	151
Candidati commissari	78 (53%)	60 (39%)

* Di cui 3 della stessa sede

Pierluigi Consorti